



REGOLAMENTO

Rilascio pareri di congruità delle parcelle

Approvato con delibera dell'11.12.2023 e aggiornato al 04.04.2024

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano all'Ordine degli Avvocati di Vasto il rilascio di un parere di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Vasto:

- ex art. 13 co. 9 legge n. 247/2012;
- ex art. 29 co. 1 lett. b), l) e o) e co. 3 lett. b) L. 247/2012;
- ex art. 1 c. 1015 della l. 30/12/2020 n. 178;
- ex art. 7 l. 23/04/2023 n. 49 ss.mm;
- ex d.m. 01/08/2023.

Art. 2 - Presentazione dell'istanza di opinamento.

L'interessato al rilascio del parere di congruità presenta istanza in formato digitale (firmata digitalmente) o in formato analogico, con gli allegati in formato pdf se trasmessa via posta elettronica certificata o consegnando gli stessi alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

In ogni caso, l'istanza deve contenere:



- a) Le generalità e il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante;
 - b) le generalità, il codice fiscale, la residenza o la sede legale e l'eventuale indirizzo PEC dell'assistito oltre che il certificato di residenza aggiornato;
 - c) l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta ed il ritenuto valore della stessa (salvo che si tratti di opinamento in materia penale), determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore, che dovranno essere specificati;
 - d) l'indicazione dell'attività professionale svolta, la durata della stessa e l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*;
 - e) l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
 - f) i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito circa la regolamentazione del compenso;
 - g) l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita;
 - h) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
 - i) la descrizione sommaria dell'attività professionale di natura giudiziale;
 - k) l'eventuale richiesta di compenso inoltrata al cliente o suoi aventi causa, da menzionare espressamente nell'istanza;
 - l) la precisa e dettagliata descrizione dell'attività professionale di natura stragiudiziale;
 - m) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
 - n) nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
 - o) l'indicazione dell'eventuale acconto percepito;
-



p) le notule debitamente redatte.

Qualora il parere di congruità venga richiesto per più gradi di giudizio, l'istanza potrà essere unica, ma dovranno essere dettagliate e documentate separatamente le varie fasi di giudizio e le notule devono essere redatte per ogni grado. La liquidazione sarà fatta con unico provvedimento.

In caso di attività svolta per più affari separati, anche tra loro autonomi, a favore dello stesso cliente, la liquidazione dei compensi potrà essere richiesta con unica istanza, ma dovranno essere dettagliate e documentate separatamente le attività svolte per ogni singolo affare, nonché redatte separate notule per ognuno.

La liquidazione sarà fatta con unico provvedimento contenente la esposizione dettagliata dei compensi liquidati per ciascun affare.

Qualora l'Avvocato abbia ricevuto l'incarico da più parti, la valutazione del Consiglio sarà unica per tutta l'attività prestata.

La data di presentazione telematica o presso la Segreteria dell'Ordine dell'istanza costituisce il termine iniziale del procedimento.

Condizione di ricevibilità dell'istanza è che sia proposta da soggetto legittimato: in caso contrario l'istanza verrà dichiarata irricevibile.

All'atto del deposito dell'istanza debbono essere assolti l'imposta di bollo e gli altri oneri dovuti per legge: il mancato assolvimento di tali oneri determina l'irricevibilità dell'istanza.

Le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l. n. 49/2023 devono essere corredate delle spese sostenute attraverso specifica documentazione fiscale.

Sul modulo di presentazione dell'istanza – anche per quelle depositate tramite pec – deve sempre essere apposta la marca da bollo di legge.

L'istanza e la documentazione verranno conservate negli archivi del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso d'irricevibilità dell'istanza, il Consiglio dell'Ordine non avrà alcun obbligo di conservazione, ma restituirà gli atti all'istante.

Art. 3 - Anticipazione diritti e spese postali.



Il richiedente - contestualmente al deposito della domanda di parere – deve corrispondere oltre all'imposta di bollo prevista nel precedente punto, la somma di € **25,00**, quale diritto fisso di segreteria, oltre ad € 10,00 per ogni raccomandata.

Nel caso in cui la notifica al controinteressato possa essere effettuata tramite pec e la stessa vada a buon fine, la somma di € 10,00 verrà trattenuta a titolo di anticipo.

Il versamento delle somme indicate contestualmente al deposito dell'istanza è condizione di avvio del procedimento.

Art. 4 - Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a.r. e/o "presa visione".

Art. 5 - Incarichi congiunti.

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza, indicando l'attività specificamente svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti, con l'obbligo di comunicazione dell'istanza agli altri difensori.

Art. 6 – Rinuncia alla richiesta di liquidazione

Se la rinuncia alla richiesta di liquidazione è effettuata prima della liquidazione stessa, dovrà essere corrisposto un importo pari all'1% dell'importo richiesto, minimo € 25,00 e massimo € 100,00 all'intervenuta rinuncia.

Art. 6 - Nomina del Consigliere delegato.

A seguito della presentazione dell'istanza, il Presidente del C.O.A. Vasto forma, per il tramite della segreteria amministrativa dell'Ordine, un fascicolo analogico e/o telematico contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo



un numero cronologico progressivo; assegna quindi l'incarico di opinamento ad un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, a cui rimettere il fascicolo per l'istruttoria.

L'Ufficio di segreteria provvederà a trasmettere sollecitamente al nominato Consigliere l'intero fascicolo tramite pec o tramite consegna del fascicolo analogico.

Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90.

Art. 7 - Termine iniziale del procedimento.

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione telematica e/o analogica dell'istanza.

Art. 8 - Comunicazione avvio del procedimento.

Il Consigliere delegato, per il tramite della segreteria amministrativa dell'Ordine, comunica l'avvio del procedimento al soggetto istante e ove possibile alla persona in favore della quale sono state effettuate le prestazioni di cui alla parcella del richiesto parere e/o al consumatore.

Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato inviterà l'assistito a controdedurre - anche a mezzo PEC - o raccomandata A/R, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, con avviso che lo stesso ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90 e del relativo regolamento attuativo.

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere:

- a) l'avviso al controinteressato del diritto - presentando apposita istanza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione e nelle forme indicate dalla stessa - di visionare gli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 legge n. 241/90, e di estrarre eventuale copia dei documenti;
- b) l'invito al controinteressato a presentare - nell'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni dalla presa in visione e copia - osservazioni e note rispetto alle



parcelle per le quali è chiesto parere di congruità;

- c) l'avviso al controinteressato della facoltà di richiedere - nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento - il tentativo di conciliazione di cui al regolamento del Coa Vasto;
- d) l'indicazione del Responsabile del procedimento.

L'interessato deve presentare le richieste e controdeduzioni possibilmente in formato digitale.

Art. 9 - Accesso agli atti del procedimento.

La visione degli atti nel corso del procedimento può avvenire personalmente o tramite difensore munito di procura che dovrà essere depositata ed acquisita al fascicolo.

Il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria che viene determinato in € 0,50 per ogni quattro facciate senza urgenza (entro gg. 3), € 1,00 ogni quattro facciate con urgenza (entro gg. 1).

Art. 10 - Parere di opinamento.

Il Consigliere delegato, all'esito dell'istruttoria e decorsi i termini sopra indicati, previo espletamento di ogni incombenza che riterrà opportuno, riferirà al Consiglio per la relativa deliberazione entro 60 giorni dall'inizio del procedimento salvo proroghe e sospensioni di cui al successivo art. 12.

Art. 11 - Termine finale.

Salvo quanto previsto dall'art. 12, il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua apertura con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere.

Art. 12 - Proroga e/o sospensione dei termini.

Il termine finale del procedimento può essere prorogato, una sola volta, per un massimo di ulteriori 30 giorni, qualora si renda indispensabile richiedere



all'iscritto chiarimenti o integrazioni, con onere dell'iscritto fornire i chiarimenti e/o integrazioni nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui venga richiesto il tentativo di conciliazione, il termine finale è sospeso per il tempo necessario all'espletamento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dal regolamento COA in materia.

Ai termini previsti dal presente Regolamento si applica, in ogni caso, la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 13 - Richiesta di integrazione documentazione e/o convocazione.

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere relatore può chiedere all'istante di integrare la documentazione già versata, ovvero di rendere chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine di dieci giorni.

Può anche convocare l'istante per chiarimenti. Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento verrà rigettata.

Art. 14 - Deposito opinamento e comunicazioni.

Avvenuto l'opinamento, la Segreteria ne darà comunicazione - unitamente all'importo calcolato come dovuto per il contributo - all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro del parere di congruità, previo pagamento del contributo di opinamento.

Il Consiglio è tenuto a conservare copia della documentazione versata in atti.

Art. 15 - Contributo di opinamento.

Per il rilascio del parere di congruità è dovuto al Consiglio dell'Ordine il "contributo di opinamento", calcolato:

- a) nella misura minima del 3% per le parcelle fino ad € 20.000,00 del compenso liquidato;



- b) 2,00% sul maggior importo da € 25.001,00 a € 50.000,00 del compenso liquidato;
- c) 1,75% sul maggior importo da € 50.001,00 a € 100.000,00 del compenso liquidato.

Ai fini del calcolo dell'ammontare della parcella va esclusa dal computo la quota percentuale per rimborso forfettario delle spese generali secondo la legge professionale, oltre al rimborso delle ulteriori spese anticipate dalla segreteria.

Il rilascio e/o l'invio del parere da parte della segreteria dell'Ordine sono subordinati al predetto versamento.

Il contributo viene calcolato sull'importo al netto della imputazione degli eventuali versamenti in acconto già riscossi dall'Avvocato (depurati degli oneri fiscali).

Il pagamento del contributo conferisce il diritto dell'interessato ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato, nonché, nell'ipotesi di riduzione dell'importo richiesto, la restituzione di parte del contributo stesso in proporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente deliberato.

Decorsi sei mesi dall'emissione del provvedimento o dall'avvenuta rinuncia ad esso ad opera del professionista, senza che quest'ultimo abbia provveduto alla richiesta di rilascio di copia autentica o al ritiro degli atti o documenti prodotti, il fascicolo verrà archiviato.

Successivamente all'archiviazione, la sopravvenuta richiesta di copia autentica del provvedimento o il ritiro delle produzioni saranno maggiorate dalle ulteriori spese di segreteria.

Art. 16 - Esame fascicolo e rilascio copie al controinteressato.

Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti, così come quantificati con delibera del Consiglio, al termine della procedura, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento (compresa una copia del parere reso) privilegiando la forma telematica, salvi i limiti previsti dall'art. 24 della L. 241/90 s.m.i, e del relativo regolamento attuativo.



Quando il Consiglio dell'Ordine ha deliberato, il pagamento dei diritti è dovuto indipendentemente dal successivo ritiro o meno degli atti e documenti depositati o dalla parcella liquidata.

La procedura per la richiesta di accesso agli atti e per il rilascio di copie è regolata dalla l. 241/1990 e dal regolamento del Coa Vasto.

PARERE DI CONGRUITA'

ex art. 1 c. 1015, L. 30/12/2020 n. 178.

Art. 19 - Presentazione dell'istanza e allegazioni.

La domanda di rilascio del parere di congruità ai fini delle istanze di rimborso ex art. 1 c. 1015 della legge 30/12/2020 n. 178, deve essere presentata dal privato avente diritto al rimborso e/o dall'Avvocato che l'ha difeso nel giudizio per il quale si chiede il rimborso, in duplice copia alla segreteria dell'Ordine, corredandola delle notizie prevista dall'art. 2 del presente regolamento e dei documenti giustificativi necessari alla corretta e compiuta valutazione dell'attività professionale da parte del Consiglio dell'Ordine, nonché delle fatture emesse dal difensore e dalla prova del pagamento delle stesse mediante bonifico.

La domanda dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata sull'attività svolta nel giudizio per il quale si richiede il parere di congruità redatta e sottoscritta dall'Avvocato difensore che ha svolto l'attività.

In assenza di relazione dovrà essere allagato l'intero fascicolo con attestazione di conformità del difensore.

L'istanza deve essere corredata dal prescritto bollo che dovrà essere assolto anche per le istanze depositata a mezzo pec.

La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia da parte dell'interessato alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 e segg. della l. 241/1990, ed alla concessione del termine di gg. 10 per la presentazione di osservazioni.



Non è compito del Consiglio dell'Ordine accertare i requisiti di ammissibilità della domanda di rimborso, di competenza del Ministero della Giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto al solo rilascio del parere di congruità con riguardo ad importi che sono già stati corrisposti agli avvocati, e può ritenere congruo anche un importo superiore alla soglia rimborsabile di € 10.500,00 fermo restando che il rimborso non potrà mai superare il predetto limite previsto per legge.

Il Consiglio dell'Ordine deve valutare l'attività complessiva prestata dal difensore, e, pertanto, l'importo per cui viene chiesto il parere si deve ritenere al lordo degli acconti già ricevuti e fatturati.

Il parere del Consiglio non può sovrapporsi ad eventuali accordi sul compenso, atteso che nell'impianto normativo del Decreto, ha la sola funzione di valutare la congruità dell'onorario in relazione all'attività defensionale svolta e fermo restando che il rimborso da parte dello Stato non può superare l'importo di € 10.500,00.

In caso di accordi sul compenso, se richiesto, il Consiglio emetterà il parere di congruità degli importi corrisposti rispetto al compenso pattuito.

Art. 20 - Norme applicabili.

Si applicano anche ai pareri resi ai sensi dell'art. 1 c. 1015, l. 30/12/2020 n. 178 gli artt. del presente regolamento.

I diritti di opinamento parcella di cui all'art. 15 si applicano nel limite massimo del 3% sull'importo massimo rimborsabile di € 10.500,00 ed in ogni caso non oltre il limite dell'importo rimborsabile se inferiore al limite di € 10.500,00.

PARERI NEI PROCEDIMENTI DI

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA ex D.M. 01/08/2023.

Art. 17 - Registrazione sulla piattaforma informatica prevista dall'art. 3 c. 4 del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.



Il COA al fine dell'attuazione dei compiti previsti dal D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023 provvederà nell'immediato alla registrazione nella piattaforma informatica prevista dall'art. 3 c. 4 del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.

Art. 18 - Procedimento opinamento parcelle per la mediazione e negoziazione assistita

Il COA in ottemperanza al disposto degli artt. 5 e 6 del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023, nel rispetto delle norme procedurali previste dal presente regolamento per il procedimento di opinamento delle parcelle (avvio, comunicazioni, nomina del responsabile del procedimento), ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, accertato il rispetto dei criteri previsti dall'art. 20 c. 1 bis del D.M. 10/03/2014 n. 55 ridotto alla metà per come richiamato dall'art. 4 del D.M. 01/08/2023, appone il visto previsto dall'art. 15 - septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11 - septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.

L'annotazione della delibera sulla piattaforma assolve per come previsto dal c. 2 dell'art. 6 del D.M. 01/08/2023 all'onere della comunicazione al Ministero.

Art. 19 - Adempimenti del COA a seguito dei provvedimenti del Ministero della Giustizia.

Il COA ricevuta la comunicazione d'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato prevista dall'art. 7 c. 1 del D.M. 01/08/2023 da comunicazione all'Avvocato istante ed all'assistito.



Il COA ricevuta la comunicazione del Ministero di cui all'art. 7 c. 2 del D.M. 01/08/2023 di convalida della delibera di congruità dei compensi dà comunicazione all'Avvocato istante e all'assistito.

Il COA ricevuta la comunicazione del diniego della convalida della delibera di liquidazione dei compensi da comunicazione all'Avvocato con l'avvertimento che entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione Ministeriale negativa, prevista dall'art. 7 c. 3 del D.M. 01/08/2023, può presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15 - *septies*, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11 - *septies*, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Art. 20 - Norma transitoria.

Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora esitate dal Consiglio dell'Ordine alla data di approvazione.



Istanza per Opinamento parcella

**All'On.le
Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Vasto**

Il sottoscritt Avv. _____
con domicilio professionale in _____
prov. _____ alla Via _____ nr. _____
Tel _____ Cell _____
fax _____ E-mail _____
PEC _____
codice fiscale: _____
Iscritt _____ all'Albo Avvocati dell'Ordine Forense di Vasto dal _____

CHIEDE

che codesto On.le Consiglio dell'Ordine esprima parere di congruità sui compensi spettanti al sottoscritto pari a € _____, quale difensore DI FIDUCIA / DI UFFICIO (*barrare la parte che non interessa*), come esposti nella parcella che si allega, per l'assistenza professionale prestata in favore di _____ nel procedimento rgn _____ innanzi al _____ oggetto _____

- Richiede il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13 comma 9 della L. n. 31.12.2012 n. 247;
- Non richiede il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13 comma 9 della L. n. 31.12.2012 n. 247.

Precisa che si chiede la seguente tipologia di opinamento (*segnalare la casella che interessa*):

- Richiede che l'opinamento sia quello previsto ex legge professionale 31.12.2012 n. 247;



- Richiede che l'opinamento sia quello previsto ex art. 7 della L. 21 aprile 2023 n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) entrata in vigore il 20 maggio 2023 che prevede espressamente il rispetto della procedura di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 [*in questo caso l'istante produce ogni notizia e documento utile ed efficace per consentire l'instaurazione ed il regolare svolgimento del procedimento ai sensi della normativa ex L. 241/1990 e, in particolare, per consentire la notifica degli atti al cliente controinteressato unitamente alla presente istanza produce: o certificato di residenza aggiornato del cliente persona fisica (necessario nel caso di mancanza di pec) o certificato camerale relativo all'impresa o ente in favore del quale si è prestata l'attività professionale di cui all'istanza di opinamento (necessario nel caso in cui il cliente in favore del quale si è prestata l'attività professionale di cui all'istanza di opinamento è una persona giuridica) o indirizzo pec aggiornato del cliente persona fisica, impresa o ente estratto dai pubblici elenchi pubblicati dagli enti a ciò autorizzati previsti dalla legge per la validità delle notifiche a mezzo pec (ReGIndE, INI-Pec, ecc.)*];
- Richiede l'opinamento di parcelle per rimborsi ex art. 1, c. 1015 della l. 30/12/2020 n. 178;
- Richiede che l'opinamento sia quello previsto per le istanze dei pareri in materia di mediazione o negoziazione assistita ex d.m. 01/08/2023.

A tali fini il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in ipotesi di dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE

- l'incarico è iniziato il _____ ed è stato ultimato il _____;
- è stata svolta la seguente attività:
(indicare le fasi del procedimento ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni e richiamo puntuale ai documenti allegati a supporto)



-
- (solo per il giudizio civile, amministrativo, tributario e in caso di consulenza e/o assistenza stragiudiziale) il valore del procedimento è di € _____;
 - per l'individuazione dei compensi nella/e parcella/e allegata/e sono stati seguiti i seguenti criteri:
(es.: valore di riferimento – medio – del DM 147/2022; ricordandosi di giustificare sempre l'aumento e/ o la diminuzione rispetto ai valori cd. di riferimento ex DM 147/2022);
 - l'istante ha / non ha presentato istanze di opinamento contro il medesimo assistito (*barrare la parte che non interessa – in ipotesi di risposta affermativa indicare anche data e numero di protocollo della precedente istanza presentata all'Ordine di appartenenza*).

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Il sottoscritto Avvocato si assume la responsabilità civile, disciplinare, penale e patrimoniale di quanto dichiarato, consapevole che codesto Consiglio renderà il proprio parere di congruità sulla base delle dichiarazioni rese e pertanto, nell'ipotesi di dichiarazione mendaci o non rispondenti alla realtà, il parere rilasciato dovrà ritenersi privo di effetti, senza responsabilità per l'Organo che lo ha prodotto e senza possibilità da parte dell'istante di richiesta di rimborso o restituzione di spese, imposte o tasse eventualmente sostenute. Il sottoscritto Avvocato infine solleva, esonera e manleva espressamente il Consiglio dell'Ordine da qualsivoglia responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi per erroneo opinamento della depositata nota.

Richiede espressamente, una volta conclusosi il procedimento, la restituzione della documentazione eventualmente consegnata.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, e di essere stato informato che i dati trattati nella presente dichiarazione verranno utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati acquisiti.



Ordine degli Avvocati di Vasto

Allegati:

1. documentazione comprovante l'attività svolta;
2. parcella sottoscritta di € _____, comprensiva di oneri accessori fiscali e previdenziali;
3. copia raccomandata o forma equipollente di sollecito di pagamento della somma inviata alla parte assistita;
4. copia della convenzione, se presente per la determinazione dei compensi.

_____, _____
(Luogo/data)

(Firma leggibile)